Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione nel caso 3453/2005/GG - Mancata azione a fronte di una denuncia concernente la direttiva in materia di orario di lavoro

Decisione
Caso 3453/2005/GG - **Aperto(a) il** 15/11/2005 - **Raccomandazione su** 12/09/2006 - **Relazione speciale del** 15/11/2005 - **Decisione del** 14/09/2007

Nel 2001 un medico tedesco aveva denunciato alla Commissione europea la presunta inosservanza da parte della Germania della normativa comunitaria in materia di orario di lavoro, in particolare per quanto concerneva il tempo trascorso dai medici ospedalieri per il servizio di guardia medica. Le norme pertinenti erano sancite nella direttiva 93/104/CE, e sono rimaste in vigore fino a quando essa non è stata sostituita dalla direttiva 2003/88/CE. In due sentenze pronunciate nel 2000 e nel 2003, la Corte di giustizia europea aveva stabilito che il tempo trascorso per il servizio di guardia medica deve essere considerato orario di lavoro ai sensi di tali norme.

In una denuncia presentata al Mediatore europeo nel dicembre 2003 (denuncia 2333/2003/GG), il denunciante lamentava il mancato trattamento da parte della Commissione della sua denuncia d'infrazione nei confronti della Germania entro un lasso di tempo adeguato. Dopo aver esaminato il caso, il Mediatore aveva ritenuto fondata l'argomentazione della denuncia. Tuttavia, aveva notato che la Germania aveva recentemente introdotto una nuova legislazione in questo campo, che la Commissione doveva ancora esaminare, e che quest'ultima sembrava propensa ad accettare il fatto che le decisioni della Corte di giustizia avevano chiarito i relativi aspetti giuridici. Partendo dal presupposto che la Commissione non avrebbe ritardato ulteriormente il trattamento della denuncia d'infrazione del denunciante, il Mediatore aveva pertanto archiviato l'indagine.

Nel novembre del 2005, il denunciante si rivolgeva nuovamente al Mediatore. Nella nuova denuncia (3453/2005/GG) ripeteva sostanzialmente le argomentazioni già presentate in precedenza, secondo cui la Commissione non aveva trattato la sua denuncia d'infrazione entro

un lasso di tempo appropriato. Il Mediatore decideva di avviare una nuova indagine.

Nel suo parere, la Commissione faceva notare che, nel settembre 2004, aveva presentato al legislatore comunitario una proposta di modifica della direttiva 2003/88/CE. La Commissione precisava che avrebbe esaminato la denuncia d'infrazione del denunciante alla luce di tale proposta e delle discussioni in corso con le altre istituzioni comunitarie.

Il Mediatore ha ritenuto che la presentazione di una proposta per modificare una direttiva non autorizzava la Commissione a trascurare il suo dovere di garantire che la direttiva esistente fosse rispettata dagli Stati membri. Ha ritenuto inoltre che l'indubbia discrezionalità della Commissione nelle questioni concernenti le presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri non le permette tuttavia di posticipare a tempo indeterminato la trattazione di una denuncia invocando il fatto che, in un qualche momento imprecisato in futuro, la legge applicabile potrebbe essere modificata.

Il 12 settembre 2006, il Mediatore inviava pertanto alla Commissione un progetto di raccomandazione, invitandola a trattare la denuncia d'infrazione del denunciante nella maniera più rapida e scrupolosa possibile.

Nel suo parere circostanziato, la Commissione restava ferma sulla sua posizione.

Il 10 settembre 2007, il Mediatore ha pertanto presentato una relazione speciale al Parlamento concernente il caso di specie.

Strasburgo, 14 settembre 2007
Egregio signor D.,

Il 2 novembre 2 005 mi ha lamentato che la Commissione europea non aveva trattato entro un termine adeguato la Sua denuncia di infrazione, registrata con il riferimento 2002/4298.

Il 10 settembre 2007, a seguito di un'indagine approfondita sulla Sua denuncia, comprendente un progetto di raccomandazione alla Commissione, ho presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore. La relazione speciale raccomandava alla Commissione di trattare nel modo più rapido e diligente possibile la Sua denuncia di infrazione.

Lo statuto del Mediatore prevede che la presentazione di una relazione al Parlamento europeo sia la fase finale di un'indagine da parte del Mediatore.

Concludo pertanto il fascicolo relativo alla denuncia.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS